ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 7

Provvista di capitali di esercizio

A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge puo' essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati. Il tasso a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

Versione in vigore dal 4 luglio 1970, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-7-provvista-di-capitali-di-esercizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it